

B) Giurisprudenza costituzionale ed europea

113. Sull'incompetenza della Corte di Giustizia a proposito di questioni pregiudiziali che esulano dall'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali.

Corte di giustizia dell'Unione europea, 8 maggio 2013, sezione X, causa C-73/13 (Tribunale di Tivoli)

La Corte di Giustizia dell'Unione si dichiara manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli sulla compatibilità dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato agli artt. 47 e 52 della Carta nonché dell'art. 6 CEDU. Trattasi di una controversia priva di elementi transnazionali che, pertanto, esula dall'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51 della Carta.

(Omissis)

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dell'art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), in combinato disposto con l'art. 52, paragrafo 3, della Carta e l'art. 6 TUE.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato dall'avv. T in merito alla liquidazione delle spese, diritti ed onorari di quest'ultimo, nella sua qualità di avvocato.

La decisione di rinvio e le questioni pregiudiziali

3. Dalla decisione di rinvio emerge solo che la controversia principale riguarda una contestazione relativa al pagamento di spese, diritti ed onorari dovuti all'avv. T per l'assistenza legale dei suoi clienti, minori, parti civili in un procedimento penale concernente atti reiterati di violenza sessuale, atti sessuali commessi con minori e maltrattamenti.

4. Il giudice del rinvio rileva che, secondo l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (in prosieguo: il «dpr n. 115/2002»), applicabile ai procedimenti penali, qualora la persona difesa sia ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, gli onorari e le spese dovuti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pa-

gamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

5. Il giudice del rinvio ricorda anzitutto il contenuto dell'art. 47, paragrafo 3, della Carta e sottolinea che, per accesso effettivo alla giustizia, occorre intendere «un sistema di accessibilità alla giustizia eguale a quello di tutti gli altri cittadini e non discriminatorio sotto alcun profilo». Orbene, l'art. 82 del dpr n. 115/2002 non consentirebbe alle persone difese di ricorrere all'avvocato di loro scelta, poiché gli avvocati italiani non sono tenuti ad accettare un mandato a favore delle persone difese ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Infatti, possono essere scelti da tale categoria di persone difese solo gli avvocati disposti a prestare la propria attività professionale dietro un corrispettivo che, anche in procedimenti particolarmente complessi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non può eccedere i valori medi di rimborso previsti dalle tariffe professionali.

6. Inoltre, la riduzione degli onorari dell'avvocato lederebbe la dignità e le prerogative di quest'ultimo, dal momento che egli sarebbe costretto a svolgere la propria attività professionale in siffatte condizioni finanziarie.

7. Infine, le conseguenze discriminatorie derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del dpr n. 115/2002 confliggerebbero con l'effettività del «diritto di accesso al tribunale» e della «parità delle armi», pure garantiti dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

8. Di conseguenza, il Tribunale di Tivoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 82 del [dpr n. 115/2002] in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano - nella parte in cui impone che l'onorario e le spese spettanti al difensore [siano] liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa - sia conforme all'art. 47, [paragrafo] 3, della Carta (...), che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

2) Se l'art. 82 [dpr n. 115/2002], in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano - nella parte in cui impone che l'onorario e le spese spettanti al difensore [siano] liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa - sia conforme all'art. 6 della [CEDU], come recepito all'interno della normativa [dell'Unione] ai sensi dell'art. 52, [paragrafo] 3, della Carta (...) e dell'art. 6 [TUE]».

Sulla competenza della Corte

9. Come risulta da una costante giurisprudenza, benché non spetti alla Corte pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell'Unione né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa, tuttavia, è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell'Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità ai fini della definizione della causa sottoposta alla sua cognizione (v., in particolare, sentenze del 17 dicembre 1970, *Scheer*, 30/70, Racc. pag. 1197, punto 4; dell'8 novembre 2012, *KGH Belgium*, C-351/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17, nonché ordinanze del 7 febbraio 2013, *Pedone*, C-498/12, punto 10, e *Gentile*, C-499/12, punto 10).

10. Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare l'art. 47, paragrafo 3, della Carta e l'art. 6 della CEDU, in combinato disposto con l'art. 52, paragrafo 3, della Carta e l'art. 6 TUE, al fine di poter stabilire se l'art. 82 del dpr n. 115/2002 sia compatibile con tali disposizioni.

11. L'art. 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che le disposizioni della medesima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione». Al punto 24 dell'ordinanza del 1° marzo 2011, *Chartry* (C-457/09, Racc. pag. I-819), la Corte ha rilevato che tale limite non è stato modificato per effetto dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, momento a partire dal quale, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, TUE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei Trattati.

12. Il procedimento principale riguarda la liquidazione delle spese e degli onorari di un avvocato italiano in Italia, relativi ad una controversia che nessun elemento induce a ritenere inerente ad una normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta.

13. Inoltre, sebbene il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale fa pure riferimento il giudice del rinvio, costituisca un principio generale del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza del 22 dicembre 2010, *DEB*, C-279/09, Racc. pag. I-13849, punto 29, e ordinanza *Chartry*, cit., punto 25) e sia stato riaffermato all'art. 47 della Carta, resta il fatto che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto tale da consentire di concludere che l'oggetto del procedimento principale riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una norma dell'Unione diversa da quelle di cui alla Carta.

14. Pertanto, la Corte non è competente a rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, *Omalet*, C-245/09, Racc. pag. I-13771, punto 18, nonché ordinanze *Chartry*, cit., punti 25 e 26; del 10 maggio 2012, *Corpul National al Politistilor*, C-134/12, punto 15; *Pedone*, cit., punto 15, e *Gentile*, cit., punto 15).

15. In tale contesto, sulla base dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, va constatato che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.

Sulle spese

16. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.